

Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica (IRGB) - Monserrato (CA): conferma e sostituzione dell'atto costitutivo.

Provvedimento n. 060

IL PRESIDENTE

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR pro tempore n. 15887, in 24 maggio 2001, avente per oggetto “Costituzione dell’Istituto di Neurogenetica e Neurofarmacologia con sede a Monserrato (CA), adottato in attuazione dell’art. 2 del “Regolamento sull’istituzione ed il funzionamento degli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche” predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 19/99;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)” con particolare riguardo all’art. 14 che definisce la natura ed i compiti degli Istituti del CNR e all’art. 23, comma 9, che abroga il succitato D. Lgs. n. 19/99 ad eccezione dei commi 3, lett. a) e 6 dell’articolo 13;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore in data 1° maggio 2015 emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 in data 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF)” del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con Decreto del Presidente del CNR n. 43 del 26 maggio 2015, prot. n. 36411 e in particolare l’art. 9 (Funzioni del Direttore di Istituto) e l’art. 12 (Struttura organizzativa degli istituti);

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, prot. n. 0025034 in data 4 maggio 2005, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, n. 0025035 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore in data 1° maggio 2011, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 000018, prot. AMMCNT-CNR n. 0021791 in data 10 marzo 2011, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana n. 90 del 19 aprile 2011 ed, in particolare, l'art. 21, comma 1, in cui è stabilito che "Fino alle determinazioni assunte in attuazione del presente statuto continuano ad operare le strutture amministrative, dipartimentali e gli istituti esistenti al momento della sua entrata in vigore";

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente del CNR n. 16 prot. AMMCNT-CNR n. 8300 in data 3 febbraio 2014 di conferma e sostituzione dell'atto costitutivo dell'Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica (IRGB) con sede a Monserrato (CA);

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30/2015 in data 26 febbraio 2015 con la quale è stata approvata la costituzione di una nuova Unità Organizzativa di supporto (UOS) dell'Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica (IRGB) – Monserrato (CA) a Lanusei (NU);

CONSIDERATO che le succitate delibere danno altresì mandato al Presidente del CNR, con proprio decreto, di modificare l'atto costitutivo dell'Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica (IRGB);

RITENUTO quindi di dover sostituire il predetto l'atto costitutivo dell'Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica (IRGB), secondo il testo appresso indicato;:

DECRETA

Art. 1

Denominazione e sede

1. L'Istituto dell'Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica (IRGB), già operante quale struttura scientifica del CNR, è confermato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari quale Unità organizzativa afferente al Dipartimento di Scienze Biomediche.
2. L'Istituto ha sede istituzionale a Monserrato (CA) presso la Cittadella Universitaria - SS 554 - km 4,500.

Art. 2

Operatività e compiti

1. L'Istituto opera, nell'ambito della programmazione del CNR, con autonomia scientifica, finanziaria e gestionale.
2. L'Istituto costituisce centro di responsabilità ai sensi del Regolamento di Contabilità ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri Regolamenti dell'Ente.
3. L'Istituto, nell'ambito del piano triennale di attività, svolge attività di ricerca ed ogni altra attività prevista al Capo III del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, sulle seguenti principali aree tematiche:
 - a) Caratterizzazione sistematica su larga scala della variabilità genetica e delle sue conseguenze a livello fenotipico in popolazioni umane, attraverso l'integrazione delle competenze e delle attività svolte nelle varie sedi dell'Istituto. In particolare:
 - i. Elucidazione della struttura genetica delle popolazioni oggetto delle ricerche e delle loro dinamiche evolutive.

- ii. Identificazione dei determinanti genetici di patologie multifattoriali e monogeniche di interesse per i gruppi di ricerca afferenti alle varie sedi dell'Istituto.
 - iii. Analisi di tratti quantitativi d'interesse biomedico e, laddove possibile, potenzialmente correlati con i tratti discreti (malattie) oggetto delle ricerche.
- b) Epidemiologia delle malattie di interesse.
 - c) Analisi delle modificazioni epigenetiche e delle interazioni gene-ambiente.
 - d) Studi funzionali mirati *in vitro*, *ex vivo* e *in vivo* (inclusi quelli su opportuni modelli animali) per la comprensione dei meccanismi patogenetici responsabili delle patologie oggetto degli studi genetici.
 - e) Studi di medicina rigenerativa basati su approcci di terapia genica e cellulare.
 - f) Traslazione in ambito clinico dei risultati delle ricerche, in particolare, in ambito diagnostico e terapeutico, attraverso l'individuazione di nuovi bersagli terapeutici, e la generazione di saggi per testare *in vitro* e *in vivo* composti di potenziale interesse per la cura delle malattie oggetto delle ricerche svolte nell'istituto.

Art. 3

Sedi secondarie

1. L'Istituto può avere sedi secondarie, in sede diversa dalla sede istituzionale dell'Istituto stesso, da costituirsi ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
2. Alle sedi secondarie di Istituto è preposto un responsabile, incaricato dal Direttore di Istituto, delegato alla gestione.

Art. 4

Unità di Ricerca presso Terzi

1. L'Istituto può proporre al Dipartimento di afferenza l'istituzione di Unità di Ricerca presso Terzi (U.R.T.).

Art. 5

Direttore

1. Il Direttore dirige e coordina l'attività dell'Istituto ed è responsabile del suo funzionamento complessivo e dei risultati dell'attività svolta; svolge tutti i compiti attribuitigli dai Regolamenti e dagli altri atti generali dell'Ente.

Art. 6

Consiglio di istituto

1. Il Consiglio di Istituto svolge i compiti di cui all'articolo 13 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;
2. Il Consiglio di Istituto è composto da:
 - a) il Direttore, che lo presiede;
 - b) una rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi dell'Istituto fissata in n. 5 membri.
3. Al Consiglio di Istituto, limitatamente alle materie indicate dalle disposizioni regolamentari, partecipa un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo.
4. Le procedure elettive dei rappresentanti nel Consiglio sono disciplinate dalle Istruzioni per l'elezione del Consiglio di Istituto.
5. All'esito delle procedure elettorali suddette il Direttore adotta l'atto di costituzione del Consiglio di Istituto.
6. I rappresentanti eletti durano in carica quattro anni.

Art. 7

Risorse

1. Con il presente provvedimento vengono attribuite all'Istituto le risorse finanziarie, umane e strumentali in dotazione all'Istituto stesso, come operante ai sensi del previgente quadro normativa e regolamentare.
2. In sede di Piano Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali potranno essere modificate le risorse finanziarie, umane e strumentali, assicurate all'Istituto per lo svolgimento delle proprie attività ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Art. 8

Norme finali

1. L'Istituto è articolato nelle seguenti sedi secondarie:
 - Milano, presso l'Area della Ricerca di Milano 4 - via Fantoli 15/16;
 - Sassari, presso l'Area della Ricerca di Sassari - Traversa La Crucca 3;
 - Lanusei (NU), Via Umberto snc.
2. Il Direttore di Istituto provvederà a nominare un responsabile, con delega alla gestione, per le Unità Organizzative di Supporto (U.O.S.) suddette.

Art. 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

IL PRESIDENTE

Prof. Luigi Nicolais